



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

ORIGINALE

N.41

Del 11/12/2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale "Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. (L. 219/2017)" ed istituzione Registro.

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 10,20 in Benevento, nella Sala adunanze consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dr. Luigi De Minico

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 28 Consiglieri, assenti n. 5 .

		P	A			P	A
MASTELLA	M.CLEMENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLLICA	Anna Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVERSANO	Marcellino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALLARO	Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARENTE	Renato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUANO	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEDA'	Giuseppa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHIUSOLO	M. Grazia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUZIO	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REALE	Adriano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEL VECCHIO	Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Angela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DELLI CARRI	Delia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RUSSO	Anna Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI DIO	Italo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARESE	Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAGINARIO	Giuliana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELEPPA	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARINZI	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SGUERA	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FRANZESE	Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMACIELLO	Annalisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO	M.Letizia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEPORE	Cosimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANONE	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOMBARDI	Romilda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Carmina Cotugno con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori :Ambrosone, Deleogliano, De Nigris, Del-Prete, Orlando, Pasquariello, Picucci, Reale, Serluca.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

Il Presidente del Consiglio
Dr. Luigi De Minico

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", pubblicata in G.U. in data 16.01.2018 ed in vigore dal 31.01.2018;

VISTA la circolare n. 1/2018 in data 8 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sull'applicazione della legge n. 219/2017;

VISTO l'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, dispone che "gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO necessario definire le modalità organizzative per dare attuazione alla recente normativa nazionale (Legge 219/2017) che introduce specifiche competenze per l'ufficio di Stato Civile comunale, concernenti il ricevimento e la registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT;

DATO ATTO che, nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative ed in attesa della normativa nazionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT in una banca dati istituita presso il Ministero della Salute, come previsto dai commi 418 e 419 della legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017, n. 205), è necessario approvare il regolamento allegato al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, provvedere all'istituzione presso il **Comune di BENEVENTO - Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile con sede nella sede di Piazzale Iannelli** il predetto registro, in attesa di ulteriori ed eventuali modalità operative che dovessero pervenire ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 219/2017;

PARERE SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art.97 comma 2, art. 151 comma 4, T.U.E.L (D.Lgs.n. 267/2000)

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dando atto che non necessita il parere contabile in quanto la presente delibera non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente .

Il Dirigente
Dott. Andrea Lanzalone



PRESENTI 28

Relaziona sull'argomento il Presidente della Commissione Politiche Sociali Consigliere Reale.

Intervengono i Consiglieri Di Dio e Mollica.

Il Presidente pone in votazione l'argomento.

Il Consiglio comunale

Sentito la relazione del Presidente della Commissione consiliare Politiche Sociali Ing. Reale.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri di cui sopra.

Vista la relazione riportata nelle premesse.

Visto il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L. 267/2000 espresso dal Dirigente competente.

Con Voti Unanimi (28 Voti Favorevoli), resi per appello nominale

delibera

- di approvare il Regolamento (Allegato "A"), composto da n. 10 articoli, al fine di disciplinare le " Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento- DAT (L.219/2017);
- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, il Registro comunale dei testamenti biologici- Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l'Ufficio di stato Civile di questo ente;
- di demandare all'ufficio Stato Civile l'attuazione del presente regolamento.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

DELIBERA

1. di approvare, il Regolamento (Allegato "A") al fine di disciplinare le **"Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (L. 219/2017)"**;
2. **Di istituire**, per le motivazioni indicate in premessa, il Registro comunale dei testamenti biologici - Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l'Ufficio di Stato Civile di questo Ente;
3. di demandare all'Ufficio di Stato civile l'attuazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

ART. 1 – Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario (DAT) - Finalità.

1. Il Comune di **Benevento** ai sensi e per gli effetti della legge n. 219 del 22.12.2017 istituisce il Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini residenti che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso l'ufficio di stato civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, della sua data di compilazione e del soggetto presso il quale tale documento è depositato.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario - DAT: le disposizioni, previste nella legge 22dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" secondo cui: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."
- Disponente: la persona che sottoscrive le DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro.
- Fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del disponente qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti.
- Registro delle DAT: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal disponente relativa alle proprie DAT.

ART. 3 – Disposizione Anticipata di Trattamento sanitario - DAT

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
2. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
3. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
4. Il Comune di Benevento non fornisce indicazioni sulle volontà che devono essere contenute nelle **Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario - DAT** e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 4 – Fiduciario

1. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente.
2. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre le 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

1. Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.
2. L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.
3. Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Benevento all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

4. La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione della dichiarazione al Comune.
5. La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato le **Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario - DAT**.
6. Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello allegato o similare, che permetta, senza dover consultare la DAT l'individuazione del depositante e del fiduciario.
7. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che rende accessibile e consente l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
8. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegati, il Comune è tenuto a informare il disponente.
9. L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.
10. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.
11. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.

ART. 6 - Modalità di deposito e di iscrizione della Disposizione Anticipata di Trattamento sanitario - DAT

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal disponente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
2. Qualora la Disposizione Anticipata di Trattamento sanitario DAT sia redatta da un notaio, il Comune di Benevento si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.
3. Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto

del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

4. L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro, come da facsimile allegato al presente disciplinare.

ART. 7 – Cancellazione e modifica delle disposizioni

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.
2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAI.
3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAI sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

ART. 8 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

1. Il registro non è pubblico.
2. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

ART. 9 – Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della Legge 219/2017, articolo 4 comma 7.

ART. 10 – Pubblicità e informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della delibera di approvazione del regolamento, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro istituito.

Allegato al disciplinare DAT
Approvato con delibera

COMUNE DI BENEVENTO
Disposizione Anticipata di Trattamento-DAT
(ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà connessa al deposito presso l'ufficio di Stato Civile

Dichiarazione presentata direttamente dal cittadino

Il sottoscritto/a (cognome e nome).....CF.....
nato a(specificare anche lo Stato, se estero) il/...../.....e residente a
.....in via/piazza.....n.....consapevole delle proprie responsabilità
in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, al fine di consentire
l'iscrizione nel registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento -DAT- del Comune di
.....

DICHIARA

- Che in data ha compilato e sottoscritto le disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
- di avere indicato quale fiduciario il sig.....CF.....nato a.....il.....residente a.....in via.....n...Cell:.....;
- di avere indicato quale fiduciario supplente il sig.....CF.....nato a.....il.....residente a.....in via.....n...Cell:.....;
- che le disposizioni anticipate di trattamento sono state sigillate nel plico che viene consegnato per il deposito all'ufficio dello Stato Civile del Comune di
- che, oltre al sottoscritto, le persone autorizzate ad acquisire informazioni sui dati contenuti nel Registro sono le seguenti:

1. il medico di famiglia del dichiarante- dott.....
2. i medici che avranno in cura il dichiarante.....
3. il fiduciario.....
4. il fiduciario supplente.....
5. il notaio che ha rogato l'atto- dott.....
6. i seguenti credi.....

Di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti e di autorizzare pertanto il Comune di.....al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione che precede e all'inserimento degli stessi nel Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT-

Li.....

Firma del dichiarante

.....

- Si allega copia del seguente documento di riconoscimento.....
- Sottoscrizione apposta in data.....alla mia presenza, dal dichiarante, come sopra generalizzato.

Il Funzionario



QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE "MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO D.A.T. (LEGGE 219/2017)" ED ISTITUZIONE DEL REGISTRO.

Esponde il presidente della commissione, il consigliere Reale. Prego consigliere.

CONSIGLIERE REALE: buongiorno. Signor sindaco, signori assessori, consiglieri. La delibera che si propone all'approvazione del consiglio oggi, è relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario. Il comune di Benevento, ai sensi della legge 219 del 22 dicembre 2017, che dispone in merito al trattamento sanitario anticipato, al bio testamento, in commissione abbiamo approvato il regolamento per dare la possibilità a ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso la disposizione di trattamento anticipato, esprimere le proprie volontà in materia di trattamento sanitario, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici e a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì un'eventuale persona di fiducia, che sarà a conoscenza delle disposizioni depositate. Giusto qualche informazione in merito alle questioni tecniche: le dichiarazioni ne hanno diritto tutti i residenti del comune di Benevento. Le modalità con cui sono depositate le disposizioni sono le stesse, per cui possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento. Il fiduciario ha diritto ad avere una copia delle D.A.T. disposte dal disponente. Lo stesso fiduciario può in ogni momento e senza motivazione anche revocarne l'accettazione. In questo caso il comune disporrà la comunicazione al disponente entro 48 ore successive a tale comunicazione. Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche del registro, sarà disposto presso l'ufficio di Stato Civile e non sarà un registro pubblico, bensì sarà accessibile soltanto al medico competente, se verrà nell'autocertificazione indicato il medico competente, un notaio di riferimento, il fiduciario, il disponente ed eventuali eredi del disponente. Altre informazioni sono disposizioni di tipo tecnico. Soltanto qualche indicazione sulle modalità della disposizione: la dichiarazione deve essere fatta o personalmente o tramite un notaio, che trasmette all'ufficio di Stato Civile la dichiarazione, che verrà acquisita dallo Stato Civile e registrata in una busta chiusa, sigillata. Altra cosa importante è che questa dichiarazione e questo servizio dato al cittadino è del tutto gratuito e quindi non ci sarà obbligo di registrazione o di imposta di bollo di alcuna natura. Questo è tutto. Volevo solo ringraziare la commissione, in particolare Italo Di Dio, che ci ha dato una grossa mano nella disposizione del regolamento. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere. Allora ci sono interventi? Di Dio, poi Mollica. Prego consigliere Di Dio.

CONSIGLIERE DI DIO: grazie presidente. Se è possibile avere un po' di attenzione. Io volevo ringraziare tutto il consiglio comunale, tutti i membri della commissione politiche sociali, in particolare il presidente Adriano Reale, che ha accettato senza riserve questa mia richiesta del 17 maggio 2018 in commissione politiche sociali sull'approvazione del regolamento sulle D.A.T.. In particolare una richiesta che io ho voluto condividere con l'allora consigliere comunale Nicola Sguera, con Floriana Fioretti, perché ho pensato di replicare quello che è stato poi, sulla scena nazionale, il voto, che si è dato alla norma, alla legge, che sarebbe la 219 del 2017. Perché ricordiamo che questo testamento biologico è già normato dalla legge del 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Un regolamento, che è un regolamento che recepisce le esigenze della normativa. Perché fare questo regolamento: perché, avvocato Paglia, visto che lei me lo aveva chiesto tante volte ed era molto interessato, il regolamento va fatto perché diamo la possibilità, al di là di quelle che sono le considerazioni di carattere etico, ai nostri concittadini di poterci esprimere sulle disposizioni anticipate di trattamento. Noi sappiamo che fino ad oggi era possibile farlo attraverso l'ausilio di un notaio, per atto pubblico, o attraverso una scrittura privata autenticata. Grazie a questo regolamento, che oggi mi auguro venga approvato ad unanimità, sarà possibile oggi per il cittadino di Benevento rivolgersi direttamente allo Stato Civile. Io devo ringraziare in particolare anche l'associazione Luca Coscioni, in particolare voglio ringraziare anche la qui presente Rita Maio, che è stata un membro dell'associazione, oltre a convulsare i consiglieri comunali su questo regolamento, ha dato anche una mano vera e propria alla stesura dello stesso. Un passaggio va fatto su quelle che sono le disposizioni: perché le disposizioni. Non so se tutti quanti, magari lo diciamo anche per i cittadini, che non hanno un'idea chiara di che cosa sono le disposizioni automatiche anticipate del trattamento. Io invito i consiglieri comunali ad un po' di attenzione. Veramente diventa un mercato. [Intervento esterno] perché le disposizioni automatiche di trattamento? Perché c'è la possibilità di poter esprimere, sono praticamente le disposizioni, attraverso le quali, ogni persona maggiorenne incapace di intendere o di volere in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari. Tutti noi abbiamo avuto, chi più, chi meno ha avuto esperienze in materia di trattamento sanitario, si è trovato davanti a un evento, che lo ha portato a essere trattato da un punto di vista sanitario e praticamente ha dovuto esprimere un consenso informato. Può capitare a volte che chi si appresta a sottoporsi a una cura particolare o a un intervento, non si è in grado di poter esprimere, in quel momento, il proprio consenso. Da qui la possibilità di poter delegare un fiduciario, attraverso un'apposita delega, attraverso il deposito delle disposizioni di trattamento, tramite appunto l'ufficio comunale, quindi l'ufficio di Stato Civile. Una battaglia che non è una battaglia politica, è una battaglia di civiltà, è una battaglia culturale, sulla quale io volevo ringraziare anche il sindaco, perché essendo questo un tema, le viene dal mondo cattolico, un mondo sicuramente non laico, eppure diciamo un mondo che è stato sempre molto critico su alcuni temi, come il trattamento anticipato, come l'eutanasia, non è questo il caso, nonostante tutto non ha mai fatto pressioni sul consiglio, sulla commissione, sul presidente e ha dato sempre la possibilità, in piena autonomia, a tutti i consiglieri di autodeterminarsi. Quindi su questo la ringrazio. L'ultima cosa che volevo dire: questa una battaglia culturale, che porta la firma di diversi pazienti affetti da malattie molto conosciute. Ricordiamo che si è arrivati a questa norma attraverso le vicende di Luca Coscioni, di Luana Ingaro, di Piergiorgio Guelbi, di Fabiana Antoniani, di tanti altri che con la loro testimonianza di vita hanno dato forza a coloro che in Parlamento hanno portato avanti questo tipo di disposizione. Voglio chiudere il mio intervento con una frase di un uomo, considerato da molti più grande giornalista del novecento, ha detto questo prima di morire: "ciò che mi fa paura sono le sofferenze, che di solito preannunciano e accompagnano la morte. Per sofferenze intendo non soltanto quelle fisiche, che oggi ci sono 1000 modi di lenire, ma quelle morali,

che colpiscono la dignità e te la tolgono. Un che dipende dagli altri, anche per le cose più quotidiane e banali, che uomo è?" Era la frase di Indro Montanelli. Grazie.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere. Prego consigliere Mollica.

CONSIGLIERE MOLLICA: buongiorno, saluto tutti. Con l'approvazione di questo regolamento diamo finalmente la possibilità ai cittadini di Benevento di esercitare concretamente il diritto di esprimere la propria volontà sul trattamento sanitario prescelto, come si diceva prima, in caso di malattia o di incidente, se non si ha più la capacità di intendere e di volere. Condivido tutto quello che ha detto il consigliere Italo Di Dio, colgo anch'io l'occasione per riconoscere il merito al consigliere Nicola Sguera, a Floriana Fioretti e a Italo Di Dio di aver presentato una richiesta specifica al presidente della commissione servizi sociali, per la discussione e approvazione del regolamento sulle D.A.T. in commissione servizi sociali. Questo è un principio in sintonia con l'articolo 32 della Costituzione Italiana, che afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo diritto alle disposizioni, al trattamento anticipato, come si è detto, è stato riconosciuto da una legge, la legge 219 del 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, quindi andiamo a disciplinare e a stabilire le modalità operative per i cittadini beneventani a circa un anno dalla legge. Questa legge 219 è stata approvata in Parlamento in modo trasversale, da una maggioranza trasversale, con il primo firmatario il deputato del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero. Inoltre ricordo, soprattutto a me stessa, che tra le diverse misure, approvate sabato scorso alla Camera dei Deputati con la legge di bilancio, è stato previsto il finanziamento di € 400.000,00 a partire dal 2019 per la gestione e manutenzione del sistema informativo, che serve per registrare le disposizioni anticipate di trattamento, più comunemente note come testamento biologico. Per cui il nostro voto è pienamente favorevole.

PRESIDENTE DE MINICO: grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Prego segretario.

SEGRETARIO:

- sindaco Mastella (favorevole)
- consigliere Aversano (favorevole)
- consigliere Callaro (favorevole)
- consigliere Capuano (favorevole)
- consigliere Chiusolo (favorevole)
- consigliere De Minico (favorevole)
- consigliere De Pierro (favorevole)
- consigliere Del Vecchio (favorevole)
- consigliere Delli Carri (assente)
- consigliere Di Dio (astenuto)
- consigliere Farese (favorevole)

consigliere Feleppa (favorevole)
consigliere Fioretti (favorevole)
consigliere Franzese (favorevole)
consigliere Lauro (favorevole)
consigliere Lepore (favorevole)
consigliere Lombardi (favorevole)
consigliere Mollica (favorevole)
consigliere Paglia (favorevole)
consigliere Parente (favorevole)
consigliere Pedà (assente)
consigliere Puzio (favorevole)
consigliere Quarantiello (favorevole)
consigliere Reale (favorevole)
consigliere Russo Angela (assente)
consigliere Russo Annarita (favorevole)
consigliere Russo Giovanni (favorevole)
consigliere Saginario (favorevole)
consigliere Scarinzi (favorevole)
consigliere Sguera Vincenzo (assente)
consigliere Tomaciello (favorevole)
consigliere Varricchio (assente)
consigliere Zanone (favorevole)

PRESIDENTE DE MINICO: La delibera è approvata ad unanimità. Passiamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **19 DIC. 2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N..... del Reg. Pubbl.)

Li **19 DIC. 2018**

Il Messo Comunale

Ist. Amm.vo
Messo Notificatore
Giovanni Santamaria

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Carmina Cotugno